

Delibera n. **92**  
del 16/09/2014

**Oggetto:** Rapporti tra l'ANVUR e le Società scientifiche.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTO** il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

**VISTO** il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

**VISTO**, in particolare, l’art. 2 del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale determina gli scopi e le finalità dell’Agenzia;

**RITENUTO** opportuno sviluppare i rapporti intercorrenti tra l’ANVUR e le Associazioni, le Consulte e le Società scientifiche nazionali e internazionali;

**RITENUTO** di dover, a tal fine, stabilire criteri generali ai fini della regolazione di questi rapporti, soprattutto in relazione alle Associazioni, Consulte e Società scientifiche nazionali, di seguito definite Società scientifiche;

### **DELIBERA**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l’ANVUR consulta, laddove appropriato, le Società scientifiche nazionali che presentino le seguenti caratteristiche:
  - a. essere regolarmente costituite come tali su base nazionale;
  - b. svolgere a titolo esclusivo o principale attività in campo scientifico;
  - c. essere state istituite da almeno due anni;
  - d. annoverare la partecipazione, tra i componenti della Società, di almeno il 45 per cento dei professori e ricercatori universitari in servizio appartenenti a un determinato Settore scientifico-disciplinare (SSD) o in subordine dei soli professori ordinari se nello statuto della società ad essi soli è riservata l’iscrizione. Nei SSD aventi più di 350 professori e ricercatori tale percentuale scende al 35 per cento.

2. Nell'ambito tale consultazione l'ANVUR riceve e sollecita l'invio di documenti, pareri e memorie e può organizzare audizioni, invitando a parteciparvi le Società scientifiche interessate, dandone notizia - salvo che in caso di urgenza - con congruo anticipo sul proprio sito internet.
3. L'ANVUR può altresì consultare le Società scientifiche che fanno riferimento a più di un SSD e hanno tra i propri iscritti almeno il 25 per cento dei professori e ricercatori universitari in servizio (o in subordine dei soli professori ordinari ai sensi di quanto specificato all'articolo 1 lettera d) di ciascuno dei SSD coinvolti.
4. In presenza di Associazioni o Consulte che coordinino più Società scientifiche in possesso dei requisiti richiesti e che fanno riferimento a diversi SSD appartenenti a specifiche macroaree disciplinari, l'ANVUR può rivolgersi direttamente a tali organizzazioni specialmente per quanto concerne questioni di carattere generale o riguardanti più settori scientifico-disciplinari, senza che ciò sia d'ostacolo alla consultazione delle Società scientifiche che ne fanno parte o hanno scelto di non aderirvi.
5. Nello svolgimento delle proprie attività, l'ANVUR può altresì tenere conto dei documenti, dei pareri e delle memorie inviatigli:
  - a. dalle Società scientifiche, provviste delle caratteristiche di cui all'articolo 1 lettere a-c, di cui faccia parte almeno il 20 per cento dei professori e ricercatori universitari in servizio (o in subordine dei soli professori ordinari) appartenenti a un determinato SSD;
  - b. dalle Società scientifiche, provviste delle caratteristiche di cui all'articolo 2 lettere a-c, che rappresentino più di un SSD e di cui faccia parte almeno il 15 per cento dei professori e ricercatori universitari (o in subordine dei soli professori ordinari) di ciascuno degli SSD rappresentati.
6. Le Società scientifiche, come sopra definite, che intendano instaurare rapporti con l'ANVUR possono farne richiesta scrivendo al Presidente dell'Agenzia mediante posta ordinaria o elettronica ( [presidenza@anvur.org](mailto:presidenza@anvur.org), soggetto: Società scientifiche). Nella domanda deve essere specificato il possesso delle caratteristiche di cui all'art. 1. In particolare, la rappresentatività delle Società scientifiche deve essere attestata con dichiarazione dei rispettivi Presidenti, che rimandi all'elenco dei soci pubblicato sul sito internet o in un apposito atto formale.
7. Quanto sopra non esclude la possibilità di consultare singoli studiosi di chiara fama e di ricevere e prendere in esame pareri, consigli e critiche ricevuti da singoli docenti, ricercatori e studiosi.
8. L'ANVUR rende di regola pubblici gli esiti delle consultazioni svolte, facendo riferimento ai documenti, alle memorie e ai pareri ricevuti, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

9. Fatti salvi casi urgenti, la presente delibera verrà rivista dal Consiglio Direttivo un anno dopo la sua pubblicazione alla luce dell'esperienza acquisita.

IL SEGRETARIO  
(dr. Roberto Torrini)

IL PRESIDENTE  
(prof. Stefano Fantoni)